

**(6) OGGETTO: Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) “Contratto di fiume Lambro Settentrionale” (L.R. 14 MARZO 2003 n.2) - Adesione e approvazione testo.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che

- il testo definitivo dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, ex l.r. 14/03/2003 n. 2, relativo al “Contratto di fiume Lambro Settentrionale” teso all'attuazione delle finalità ed obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia ambientale e, in particolare, per quanto concerne la tutela delle acque, così' come indicato nel VI Programma di Azione per l'ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE;
- il Contratto di Fiume è volto alla realizzazione di un programma di attività ed interventi nell'ambito territoriale del bacino del fiume Lambro Settentrionale con particolare riferimento a: riduzione dell'inquinamento delle acque; riduzione del rischio idraulico; riqualificazione del sistema ambientale e paesistico; riqualificazione dei sistemi insediativi all'interno del territorio del bacino; miglioramento della fruibilità delle aree perfluviali al fine di ridare ai fiumi centralità nelle politiche di sviluppo; condivisione delle conoscenze sul fiume e della formazione ed educazione adeguate al raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- il comma 9 dell'articolo 45 della legge regionale n. 26 del 16 dicembre 2003 individua nel Contratto di Fiume lo strumento di programmazione negoziata per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi e la salvaguardia dal rischio idraulico a livello di bacino e sottobacino idrografico;
- con delibera n. 227 del 29.11.2011 la Giunta ha valutato positivamente l'Adesione all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) “Contratto di fiume Lambro Settentrionale”;

Considerato che

- la D.G.R. n. VIII/10757 del 11/12/2009 di promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) “Contratto di Fiume Lambro Settentrionale” e istituzione dei relativi “Comitato di Coordinamento” e “Comitato Tecnico” ai sensi del Regolamento regionale 18/2003 attuativo della l.r. 2/2003;
- Il Piano di gestione distrettuale del bacino del fiume Po, PdGPo, 24 febbraio 2010, nella Ricognizione delle misure in Regione Lombardia, Allegato 7.3 all'Elaborato 7, elenca la promozione di Contratti di fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) nei sottobacini regionali del bacino del Po;
- Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della Regione Lombardia, IX legislatura, approvato con DCR n. 56 del 28/09/2010, all'obiettivo operativo 19.2.3 sottolinea l'esigenza di interventi di riqualificazione ambientale e territoriale nei bacini di maggior rischio idraulico e degrado ambientale del territorio lombardo, in particolare nel bacino dei fiumi Olona, Seveso e Lambro ed individua nello sviluppo di strumenti mirati di partenariato a scala di bacino, quali i Contratti di fiume, le modalità operative più idonee a garantire l'efficacia dei risultati, riconoscendo l'importanza strategica dello sviluppo di un'azione coordinata e sinergica di tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
- il Piano di gestione distrettuale del bacino del fiume Po, PdGPo, 24 febbraio 2010, nella Ricognizione delle misure in Regione Lombardia, Allegato 7.3 all'Elaborato 7, elenca la promozione di Contratti di fiume tra le Misure necessarie per attuare la normativa comunitaria sulla protezione delle acque (punto 7.1 All. VII Dir. 2000/60/CE) nei sottobacini regionali del bacino del Po;

Preso atto della D.G.R. n. VIII/10757 del 11/12/2009 di promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale" e istituzione dei relativi "Comitato di Coordinamento" e "Comitato Tecnico" ai sensi del Regolamento regionale 18/2003 attuativo della l.r. 2/2003;

VISTO il testo definitivo dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, ex l.r. 14/03/2003 n. 2, relativo al "Contratto di fiume Lambro Settentrionale" teso all'attuazione delle finalità ed obiettivi previsti dalla Comunità Europea in materia ambientale e, in particolare, per quanto concerne la tutela delle acque, così come indicato nel VI Programma di Azione per l'ambiente e nella Direttiva 2000/60/CE;

Considerato che il territorio di San Donato Milanese ricade all'interno del bacino idrografico del fiume Lambro Settentrionale ed aree di pianura limitrofa;

Ritenuto che il testo definitivo dell'AQST "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale" rispecchia nei contenuti le finalità per cui è stato predisposto;

Visti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Testo Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale"
- 2) Indirizzi e Misure per la riqualificazione dell'ambito vallivo del Lambro Settentrionale (All.1a AQST):
- 3) Programma d'Azione (All. 2 AQST), composto da:
  - Dettaglio delle Azioni (All. 2a AQST)
  - Quadro riassuntivo degli impegni dei singoli sottoscrittori e delle relative dotazioni finanziarie (All. 2b AQST)

Dato atto del parere favorevole della Commissione Territorio espresso in data 19/12/2011;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000;

Con voti:

Presenti:

Votanti:

Favorevoli:

Contrari:

Astenuti:

## **DELIBERA**

- 1) Di aderire all'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale", ex l.r. 14/03/03 n. 2;
- 2) Di approvare il testo dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale "Contratto di Fiume Lambro Settentrionale", allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, aderendo alle finalità ed iniziative in esso definite;
- 3) Di dare mandato al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale sopra citato.

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Con voti:

Presenti:

Votanti.

Favorevoli:

Contrari:

astenuti:

Viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

